

**Tribunale di Palermo**  
**Sez. IV Civile - Fallimentare**  
**Il Presidente**

Palermo, 14 febbraio 2019

al Presidente del Tribunale  
ai Curatori fallimentari  
ai Giudici della sezione fallimentare  
al Dirigente della cancelleria fallimentare

Oggetto: Circolare n. 1/2019

Incarichi a legali delle procedure fallimentari

La presente nota trae origine da una verifica, attualmente in corso e condotta con l'ausilio dell'ufficio statistico, circa lo stato di attuazione di alcune indicazioni contenute nelle <<circolare sulla assegnazione e sul monitoraggio degli incarichi>> emanata dai giudici della sezione fallimentare nel 2015 e rivisitata il 2 dicembre 2016.

Avuto anche riguardo ai naturali avvicendamenti frattanto verificatisi nella compagine dei curatori ed alla conseguente possibilità che qualche professionista possa non averne avuto adeguata e completa conoscenza, appare invero opportuno, in proposito, rammentare che sono assolutamente da evitare le cosiddette "nomine incrociate". All'uopo non è ozioso riportare lo specifico punto della circolare in questione: <<Qualora, poi, lo stesso Curatore sia un Avvocato, dovrà evitare e le nomine di legali che abbiano a loro volta nominato lui stesso



*come Legale nelle procedure ad essi affidate (a meno che non si tratti di nomine giustificate dalla particolare ed insostituibile esperienza del professionista). In generale, il Curatore dovrà astenersi dall'effettuare nomine che possano far ritenere operanti accordi per lo scambio incrociato di incarichi>>.*

E' doveroso, in questa sede, dare atto che la disposizione è stata fino ad oggi oggetto di generalizzata attenzione da parte della platea degli interessati, a testimonianza della natura condivisa delle esigenze di imparzialità e trasparenza che ne costituiscono cornice.

Non può sottacersi, tuttavia, che alcuni recenti accertamenti hanno consentito di individuare alcuni scollamenti, ancorchè marginali, da una regola di condotta che non tollera deroghe, salva l'ipotesi - in verità eccezionale e non ravvisabile nei casi concreti già valutati dallo scrivente con i primi professionisti convocati per chiarimenti (ancorchè acclaratamente sussistente, invece, nel caso di alcuni procedimenti di straordinaria complessità che attualmente impegnano alcune procedure) - della citata <<particolare ed insostituibile esperienza del professionista>>. Laddove tanto risulta ancor più evidente ove si ponga mente non solo all'elevato numero di avvocati/curatori in condizione di disimpegnare l'attività difensiva con competenza e senza incorrere nei rischi connessi al disdicevole "incrocio", ma anche all'altissimo numero di avvocati del Foro di Palermo, tra i quali possono senz'altro individuarsi professionisti idonei alla difesa delle Curatele.

Ad ogni buon fine, e certo che anche questa volta verrà colto lo spirito di un'iniziativa di tipo sollecitatorio finalizzata a rendere ancora più efficace e trasparente l'attività della sezione, invito pertanto tutti i Curatori a verificare autonomamente se possano essersi realizzate situazioni suscumbibili nello schema degli "incroci" stigmatizzati a tenore delle prescrizioni contenute nella ripetuta circolare, e ad evitare che le stesse si ripetano.

E' il caso di aggiungere che casi isolati di nomine "incrociate" non assumono alcuna valenza sospetta, apparendo evidente che là dove la citata circolare menziona <<nomine che possano far ritenere

*operanti accordi per lo scambio incrociato di incarichi>>*, fa riferimento a situazioni di mandati vicendevoli susseguitisi in contesti temporali significativamente circoscritti e caratterizzati da reiterazioni numericamente tali da lasciar ritenere ragionevolmente sussistente un accordo sottostante.


L'eventuale inottemperanza, va chiarito, non consente interventi di tipo correttivo da parte del Tribunale, specie poi ove si ponga mente all'inviolabile rapporto di clientela instaurato tra il curatore ed il legale della procedura. Si tratta, tuttavia, di una circostanza che può giustificare l'esclusione degli inottemperanti da ulteriori affidamenti di Curatele, e che - ove dovessero accertarsi violazioni abituali - potrebbe giustificare l'avvio di un procedimento di revoca della/e Curatela/e già in essere.

Non sfugge, certo, che la regola di cui si discute potrebbe astrattamente essere considerata come un'interferenza con la facoltà di scelta del legale della procedura che l'art. 25 L.F. riserva - nei procedimenti c.d. di "nuovo rito" - proprio al Curatore. E' innegabile, tuttavia, come al Tribunale fallimentare spetti un potere di vigilanza finalizzato anche ad impedire concentrazioni ed incroci non giustificati da oggettive e prevalenti esigenze della procedura, e come i Curatori siano chiamati responsabilmente a farsi carico del ruolo di natura pubblicistica connesso alla delicata funzione svolta, e dovendosi armonizzare, sotto un profilo più generale, la discrezionalità tecnica, che caratterizza l'individuazione del legale della Curatela, con i principi di rotazione e di imparzialità oggetto di sempre più penetrante attenzione, come è reso evidente - esemplificativamente - dalla normativa primaria e secondaria vigente in materia di rotazione degli incarichi conferiti dai magistrati ai consulenti tecnici d'ufficio.

Grato per l'attenzione, colgo l'occasione per porgere a tutti cordiali saluti.

\*\*\*


La Cancelleria curerà preliminarmente la trasmissione della presente circolare al Presidente del Tribunale.



Se approvata, provvederà quindi alla Comunicazione a tutti i Curatori, tramite PEC, ed al suo inserimento sul sito *internet* istituzionale del Tribunale di Palermo, box "Aste Giudiziarie", cartella "Circolari e Direttive".

**Il Presidente di Sezione**

*Giovanni D'Antoni*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. D'Antoni". The signature is written in a cursive style with a large initial "G" and a distinct "D'Antoni".